

appunti

sulle politiche sociali

- ✓ *Finanziaria 1998 e fasce deboli*
- ✓ *Ospedalizzazione domiciliare*
- ✓ *Centri di servizio per il volontariato*

GIANNI SEILERI
ANIEP
VIA DE COLTELLI 7/D
40124
BOLOGNA



Spedizione in abbonamento postale art. 2, comma 20 lett. C, legge 662/96 -
Filiale di Ancona - bimestrale - gennaio-febbraio 1998, anno X, ISSN 1120-5725
In caso di mancato recapito inviare all'agenzia PT di Castelplanio per la
restituzione al mittente che si impegna a pagare la relativa tassa.

1/98

1 1 4

LE NORME RIGUARDANTI L'HANDICAP NELLA FINANZIARIA 1998

Nella nuova finanziaria ci sono molte norme riguardanti le persone handicappate. Diamo di seguito i principali contenuti delle stesse ad eccezione di quelle riguardanti l'integrazione scolastica analizzate nell'articolo di Mario Tortello (pag. 8).

GIANI SEIFRI

PRESIDENTE NAZIONALE ANIEP

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Nel quadro generale delle disposizioni tributarie per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, sono previste facilitazioni tributarie anche per il caso specifico delle opere degli interventi relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche:

- dall'imposta lorda sul reddito sarà possibile detrarre un importo pari al 41% delle spese sostenute (comprese quelle di progettazione);
- la detrazione è consentita per spese, effettivamente rimaste a carico, fino all'importo massimo di lire 150 milioni;
- la detrazione è ripartita, in quote costanti, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei 4 periodi d'imposta successiva (oppure è consentito ripartire la detrazione in 10 quote annuali costanti);
- gli interventi possono riguardare sia le parti comuni, sia quelle delle singole unità immobiliari;
- entro 30 giorni il Ministero delle Finanze stabilirà con decreto le modalità di attuazione o le procedure di controllo.

Si ricorda che per l'eliminazione delle barriere dell'edilizia privata sono già vigenti disposizioni che prevedono contributi (L. 13/1989) o l'IVA ridotta al 4% per prestazione e servizi da contratti di appalto (L. 427/1993), restano escluse le spese per l'acquisto dei materiali.

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Detrazioni d'imposta

Le spese per l'acquisto dei mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento nonché i sussidi informativi e tecnici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione degli handicappati, si detraggono dall'imposta lorda nella misura del 19% integralmente (è abolita la franchigia di lire 500 mila).

Fra i mezzi necessari alla locomozione sono comprese:

- le automobili di cilindrata fino a 2000 cc, se con motore a benzina, e fino a 2500 cc, se con motore a diesel, anche se prodotte in serie adattate a disabili con ridotte o impedito capacità motorie permanenti;
- le automobili dotate di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale;
- le motocicletta a tre ruote, i motoveicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, gli autoveicoli attrezzati, le autovetture destinate al trasporto di persone col massimo di nove posti, ecc.

La detrazione per l'acquisto degli automezzi e veicoli adattati, spetta una sola volta ogni quattro anni e per un solo veicolo nel limite della spesa di lire 35 milioni; è consentito alternativamente di ripartire la detrazione in quattro quote annuali costanti.

Il periodo di quattro anni può essere ridotto nel caso che il veicolo risulti cancellato al Pubblico Registro Automobilistico per distruzione o sia stato rubato e non ritrovato (dalla detrazione viene dedotto l'eventuale rimborso assicurativo).

Per i disabili sprovvisti di reddito la detrazione spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

Riduzione IVA

- Per l'acquisto di tutti gli ausili e in particolare dei motoveicoli e degli autoveicoli necessari alla locomozione, si applica l'aliquota IVA del 4% che viene estesa a tutte le persone handicappate indipendentemente dalla titolarità di patenti speciali o, alternativamente, ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico;
- il regime agevolato dell'IVA al 4% riguarda anche le prestazioni per adattare i veicoli rose delle officine e le cessioni di strumenti e acces-

sori, gli adattamenti e le modifiche devono risultare dalla carta di circolazione.

Esenzioni

- Gli atti di natura traslativa o dichiarativa (passaggio di proprietà o imposte di trascrizione) aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli, necessari alla deambulazione o adattati, sono esenti dal pagamento di ogni imposta.
- Per i medesimi veicoli non è dovuto il pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale (bollo auto).

Le norme integrano ed estendono agevolazioni tributarie riguardo la detraibilità e l'applicazione del regime agevolato IVA a tutte le tipologie di ausili necessari per l'autonomia o l'integrazione dei disabili. In particolare mentre prima le facilitazioni relativi agli autoveicoli erano limitate ai soggetti "con limitazioni permanente delle capacità motorie" e ai titolari di patente, adesso si applicano a tutto le persone "che presentano una minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabilizzata o progressiva che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione..."

La Federazione Italiana per il superamento dell'handicap al governo

Di seguito ricostruiamo la lettera inviata dalla FISH al Governatore il 21 novembre 1997 in riferimento al max'emendamento di legge collegato alla legge finanziaria 1998 elaborata dal Senato il 20/11/1997.

La Federazione Italiana per il superamento dell'handicap, con il suo presidente il dottor Claudio Cuccia, rappresenta un ente che occupa per oltre 400 mila persone in tutto il territorio italiano. Il nostro impegno è quello di offrire ai disabili la possibilità di accedere alle strutture e ai servizi di pubblica utilità, di partecipare attivamente alla vita sociale, di contribuire al progresso della nostra società e di raggiungere la piena autonomia.

Al momento in cui questa legge è in discussione, il nostro impegno è quello di assicurare che il nostro Stato, in quanto Paese democratico e moderno, sia in grado di offrire ai disabili le stesse opportunità di partecipazione sociale che sono garantite a tutti i cittadini. Per questo motivo, riteniamo che il nostro Paese debba essere in grado di offrire ai disabili le stesse opportunità di partecipazione sociale che sono garantite a tutti i cittadini.

Il nostro impegno è quello di assicurare che il nostro Stato, in quanto Paese democratico e moderno, sia in grado di offrire ai disabili le stesse opportunità di partecipazione sociale che sono garantite a tutti i cittadini. Per questo motivo, riteniamo che il nostro Paese debba essere in grado di offrire ai disabili le stesse opportunità di partecipazione sociale che sono garantite a tutti i cittadini.

Per le persone con disabilità parziali, dal 1° gennaio del 2000, il nostro impegno è quello di assicurare che il nostro Stato, in quanto Paese democratico e moderno, sia in grado di offrire ai disabili le stesse opportunità di partecipazione sociale che sono garantite a tutti i cittadini.

Allo stesso tempo, riteniamo che il nostro Paese debba essere in grado di offrire ai disabili le stesse opportunità di partecipazione sociale che sono garantite a tutti i cittadini. Per questo motivo, riteniamo che il nostro Paese debba essere in grado di offrire ai disabili le stesse opportunità di partecipazione sociale che sono garantite a tutti i cittadini.

La legge è un atto di volontà politica, ma non è un atto di volontà legislativa. Il nostro impegno è quello di assicurare che il nostro Stato, in quanto Paese democratico e moderno, sia in grado di offrire ai disabili le stesse opportunità di partecipazione sociale che sono garantite a tutti i cittadini.

Allo stesso tempo, riteniamo che il nostro Paese debba essere in grado di offrire ai disabili le stesse opportunità di partecipazione sociale che sono garantite a tutti i cittadini.

Per questo motivo, riteniamo che il nostro Paese debba essere in grado di offrire ai disabili le stesse opportunità di partecipazione sociale che sono garantite a tutti i cittadini. Per questo motivo, riteniamo che il nostro Paese debba essere in grado di offrire ai disabili le stesse opportunità di partecipazione sociale che sono garantite a tutti i cittadini.

Il nostro impegno è quello di assicurare che il nostro Stato, in quanto Paese democratico e moderno, sia in grado di offrire ai disabili le stesse opportunità di partecipazione sociale che sono garantite a tutti i cittadini. Per questo motivo, riteniamo che il nostro Paese debba essere in grado di offrire ai disabili le stesse opportunità di partecipazione sociale che sono garantite a tutti i cittadini.

(art. 3 legge 104/92) oppure ai loro familiari; vengono inseriti nella nuova normativa anche i motoveicoli a tre ruote (tipo sulky), gli autoveicoli dotati di solo cambio automatico, gli adattamenti e gli strumenti necessari alla guida o al trasporto. La principale esenzione riguarda il bollo di circolazione.

In questo articolo vi sono poi due disposizioni "eterogenee" e contingenti: la prima è la salvaguardia di forniture di protesi ai disabili e la revisione del nomenclatore tariffario degli ausili (scaduto da oltre un anno) entro due mesi; la seconda stabilisce che le Regioni e le ASL provvedano prioritariamente al pagamento delle prestazioni che riguardano i disabili.

VERIFICHE INVALIDITÀ CIVILE

- Dal 1 giugno 1998 al 31 marzo 1999 è programmato un piano straordinario di circa 100 mila accertamenti di verifica nei confronti di titolari di benefici economici di invalidità civile che non hanno presentato l'autocertificazione (novembre 1996) sui requisiti sanitari;
- l'eventuale accertamento della insussistenza dei requisiti sanitari, antecedente alla visita, comporta la revoca della provvidenza dalla data "indicata dal verbale di verifica" (cioè la data in cui si presume che non vi fossero i requisiti) nonché l'avvio delle procedure di recupero (Codice Civile artt. 2033 e 2946);
- la verifica sulle condizioni reddituali, autocertificazione del 30 giugno (stabilita con Decreto del Ministero del Tesoro 20/07/1989 o Decreto Ministero Interno 31 ottobre), viene sostituita dai controlli del Ministero del Tesoro attraverso le banche dati centrali; se viene accertata qualche incompatibilità, la Direzione del Tesoro ne dà la comunicazione alla competente

- Prefettura per i procedimenti di sospensione o di revoca;
- i procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti avviati dal Ministero del Tesoro **anteriamente** all'agosto 1996 (Legge 08/08/1996 n° 425) devono essere conclusi entro 120 giorni dall'approvazione della legge finanziaria; in mancanza i benefici si intendono confermati;
- le Commissioni mediche periferiche possono richiedere accertamenti specialistici alle aziende USL o altri Enti.

Dopo le 150 mila verifiche sanitarie effettuate in base alla L. 425/1996, si stabilisce un nuovo piano straordinario di 100 mila visite, questa volta mirate a tutti gli handicappati civili "che non hanno presentato l'autocertificazione" nel novembre 1996 (era quella in cui si chiedeva agli interessati di dichiarare se erano guariti o no e che molti non hanno prodotto per carenza di informazione). Tutto l'articolo sembra avere lo scopo di presentare un'immagine di rigore morale e amministrativo. Circa l'accertamento dei requisiti reddituali ci si affida alle banche dati centrali (viene perciò abolita l'autocertificazione di giugno alla prefettura). Si osserva che come al solito la "presunzione di colpevolezza" riguarda esclusivamente gli invalidi civili e che si insiste con la centralizzazione dei controlli amministrativi.

Un altro articolo della legge (n° 40) prevede che gli invalidi civili titolari dell'assegno mensile che non hanno ottemperato all'autocertificazione del 30 novembre 1997 ma che hanno provveduto entro il 31 ottobre 1997 sono esclusi dal recupero delle prestazioni indebitamente percepite: la norma fa riferimento ad una disposizione della finanziaria 1997 riguardante prestazioni previdenziali, quindi risulta inapplicabile e non pertinente.

IL DOLORE DELLA MAFIA

Spesso, nei tribunali, si parla di "mafia" come se fosse un solo e indifferenziato fenomeno che agisce con il possesso del territorio e con il controllo delle risorse. In realtà, la mafia è un fenomeno complesso e in continua evoluzione. Il suo potere si fonda sulla capacità di controllo del territorio e sulla capacità di influenzare le istituzioni. La mafia è un fenomeno che si è sviluppato nel corso della storia e che ha assunto diverse forme e nomi. In Italia, la mafia è un fenomeno che ha radici antiche e che ha sempre rappresentato una minaccia per la democrazia e per i diritti dei cittadini.

Su ogni territorio, la mafia si è sviluppata in modo diverso, ma sempre con lo stesso obiettivo: il controllo del territorio e l'accumulo di ricchezza. La mafia è un fenomeno che si è sviluppato nel corso della storia e che ha assunto diverse forme e nomi. In Italia, la mafia è un fenomeno che ha radici antiche e che ha sempre rappresentato una minaccia per la democrazia e per i diritti dei cittadini.

Gianluigi Casale - Narbonne - 76000